II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1999

recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle isole Canarie

[notificata con il numero C(1999) 389]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(1999/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche [3];

considerando che, in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1601/92, è stato realizzato un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici delle isole Canarie; che la Commissione ha pubblicato tale simbolo grafico, nonché le relative regole di riproduzione, nel regolamento (CE) n. 2054/96 [4];

considerando che, secondo l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle isole Canarie sono proposte dalle organizzazioni professionali, trasmesse dalle autorità nazionali e approvate dalla Commissione; che le autorità spagnole hanno trasmesso, con il proprio parere favorevole, tali condizioni di impiego nonché le modalità amministrative di applicazione sulla base delle quali le autorità competenti delle isole Canarie intendono concedere il diritto di impiegare il simbolo grafico;

considerando che tali condizioni di impiego si prestano a realizzare gli obiettivi perseguiti dall'istituzione del simbolo grafico; che pertanto è opportuno approvare queste stesse condizioni di impiego,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle isole Canarie, presentate dalle autorità spagnole e riprodotte in allegato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

[1] GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 182 del 23. 7. 1996, pag. 9.
[4] GU L 280 del 31. 10. 1996, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Estratto del progetto di decreto del governo delle isole Canarie contenente le condizioni di impiego e le modalità amministrative d'applicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli tipici delle isole Canarie.

ESTRATTO

1. Il simbolo grafico sarà applicato ai prodotti naturali, agricoli o della pesca, ottenuti nelle Canarie.

2. Per i prodotti trasformati tipici della Comunità autonoma delle Canarie la cui caratteristica principale derivi dalla materia prima di base utilizzata, quest'ultima deve essere originaria delle Canarie per almeno il 90 %, in volume.

 Per i prodotti trasformati la cui caratteristica principale consista nel processo di fabbricazione, si tiene conto della specificità di tale processo.

3. Tutti questi prodotti devono presentare delle caratteristiche che siano proprie dei prodotti delle Canarie, e cioè caratteristiche inerenti alle condizioni, ai modi e alle tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione nonché relative alle norme di presentazione e di condizionamento.

4. L'uso del simbolo grafico è riservato a prodotti di qualità superiore. La qualità è definita in conformità con le disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza di questa, con le norme internazionali.

 Qualora non sia possibile fare riferimento a norme comunitarie o internazionali, in quanto inesistenti, le norme di qualità sono definite dall'organismo (Consejería) competente in materia di agricoltura e pesca, sulla base di opportune proposte delle organizzazioni professionali rappresentative.